

TI_GERICHTE 11.2013.107 vom 21. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.107

FR: TI_GERICHTE 11.2013.107 du 21 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 11.2013.107 del 21 marzo 2016

Erwägungen

E. 2

In pendenza di appello la AP 1 ha acquistato – come detto – le quote di comproprietà di AO 2 e AO 3, di AO 4 e di AO 1. Le azioni da essa presentate nei confronti di questi ultimi sono divenute così senza oggetto. I ricorsi presentati dagli alienanti in materia di spese e ripetibili conservano invece la loro attualità. Certo, il 22 dicembre 2015 e il 9 febbraio 2016 la AP 1 ha comunicato che il prezzo delle compravendite è stato soluto in parte mediante compensazione delle tasse di giustizia e delle ripetibili dovute da costoro, i quali sono stati liberati “da qualsiasi obbligo di pagamento”. Sta di fatto che le sentenze impugnate hanno condannato gli alienanti al pagamento delle spese giudiziarie in solido con gli altri litisconsorti e non risulta che essi abbiano saldato l'intero ammontare, né che l'accordo fra acquirente e venditori possa essere opposto agli altri litisconsorti. In proposito questa Camera è chiamata pertanto a statuire. I. Sugli appelli della AP 1

E. 3

Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo la legge nuova le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato per entrambe le cause ove appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC corrisponde a quello della quota di comproprietà appartenente all'attrice (703.90 millesimi, senza contare gli acquisti intervenuti in prima sede), mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC corrisponde finanche a quello dell'intera comproprietà (RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c; Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5^a edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651), stimato in fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 e in fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (sentenze impugnate, consid. 20 e 22). Per quel che attiene alla tempestività dei rimedi giuridici, le sentenze impugnate sono state notificate al patrocinatore dell'attrice l'8 novembre 2013, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto domenica 8 di cembre 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentati il 9 dicembre 2013, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.

E. 4

Nelle decisioni impugnate il Pretore ha accertato anzitutto che in concreto non sussistono impedimenti legali né contrattuali allo scioglimento delle comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC). L'intenzione originaria di costituire le due particelle in proprietà per piani – egli ha soggiunto – non rende intempestive le azioni né configura un motivo per differire le

divisioni. Quanto al modo dello scioglimento (art. 651 cpv. 2 CC), il primo giudice ha scartato l'ipotesi di una divisione in natura (inattuabile a mente sua già per il fatto che le camere d'albergo non possono essere suddivise in unità abitative) e ha escluso anche l'eventualità di una licitazione privata, ritenuta di "manifesta impossibilità". Egli ha ordinato così la vendita dei fondi ai pubblici incanti per opera di un notaio designato dalle parti, fissando una base d'asta di fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 (inc. OA.2010.673) e una di fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (inc. OA.2010.674).

E. 5

L'attrice chiedeva anzitutto, negli appelli, di sospendere le procedure in attesa della decisione del Pretore sulle domande di interpretazione. Tali domande essendo state respinte nel frattempo, la questione è superata. Nel merito l'appellante dichiara di non censurare la perizia sul valore venale dei fondi, lasciando nondimeno valutare a questa Camera se non occorra – data la particolarità del caso – ordinare d'ufficio una nuova stima. Ciò posto, essa fa valere che la realizzazione di una proprietà ai pubblici incanti è garantita solo se l'operazione può perfezionarsi direttamente secondo le modalità stabilite nella sentenza, senza far capo un'altra volta al giudice. E nella fattispecie essa si duole che le sentenze impugnate non indichino come risolvere eventuali disaccordi tra le parti sulla designazione del notaio né specificino le conseguenze e il modo di procedere nel caso in cui le basi d'asta non fossero raggiunte. Il Pretore avrebbe dovuto – essa continua evocando la sentenza pubblicata in DTF 51 II 294 – prescrivere un doppio turno d'asta, il secondo da tenere entro due mesi senza più alcun valore minimo d'aggiudicazione ove il primo turno fosse andato deserto. Egli avrebbe dovuto prevedere inoltre – essa conclude – una procedura sommaria destinata alla nomina del notaio, sempre che questa Camera non decida di designare il pubblico ufficiale essa medesima.

E. 6

Nella fattispecie non dato di capire perché questa Camera dovrebbe assumere una nuova stima sul valore venale degli immobili, la stessa attrice rinunciando a contestare la perizia esperita in prima sede. Il solo fatto che per disciplinare lo scioglimento di una proprietà nell'ambito di un'azione fondata sull'art. 651 cpv. 1 CC il giudice non sia vincolato alle conclusioni delle parti (I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4 con rinvii) non significa – e da lungi – che in concreto le due cause vadano riprese daccapo, come se i processi si riaprissero davanti a una nuova giurisdizione di primo grado. Su questo punto non soccorre pertanto attardarsi.

E. 7

L'appellante non discute – come detto – che in concreto i due fondi vadano realizzati ai pubblici incanti. Ora, il giudice che in mancanza di accordo fra le parti ordina lo scioglimento di una proprietà all'asta deve definire le condizioni della gara in modo che un'aggiudicazione sia possibile entro un tempo ragionevole e senza che le parti debbano rivolgersi un'altra volta a lui. Qualora fissi un valore minimo di aggiudicazione egli deve prevedere così un doppio turno d'asta per l'eventualità in cui quel valore non sia raggiunto, secondo turno d'asta che non sarà più soggetto a un'offerta minima (DTF 51 II 296; analogamente: Brunner / Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5^a edizione, n. 24 ad art. 651 CC). A ragione l'attrice lamenta perciò che nella fattispecie il Pretore non ha previsto un secondo incanto nell'ipotesi in cui le basi d'asta fissate per l'aggiudicazione delle particelle n. 514 e 576 non fossero raggiunte. Le

sentenze impugnate devono così essere integrate nel senso che, risultasse infruttuoso il primo incanto, l'asta andrà ripetuta entro due mesi dal primo tentativo (termine reputato ragionevole nella citata DTF 51 II 297) e che in tal caso l'aggiudicazione avverrà al miglior offerente, senza più alcun piede d'asta.

E. 8

e 11).

a) L'art. 17 vLTG nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009 (applicabile in concreto: art. 33 LTG del 30 novembre 2010), prevedeva per cause dal valore compreso tra fr. 2000001.■ e fr. 5000000.■ una tassa di giustizia variante da fr. 20000.■ a fr. 75000.■, mentre per cause dal valore litigioso di oltre fr. 5000001.■ la tassa oscillava tra fr. 40000.■ e l'1% del valore stesso. Concretamente l'importo andava commisurato al valore litigioso, alla natura e alla complessità dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). A torto i reclamanti assumono quindi che la vLTG è troppo rigida perché fondata sul solo valore litigioso (v. DTF 120 Ia 177 consid. 4b). È vero invece che tutte le riscossioni tributarie devono attenersi ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza, di modo che le tasse di giustizia devono rimanere a loro volta in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e con l'impegno richiesto al tribunale (DTF 135 III 578 consid. 6.1, 128 II 251 consid. 3.1). Ciò non esclude un certo schematismo e non impedisce che nei processi importanti la tassa di giustizia possa essere fissata in modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi minori. Inoltre per rispettare i precetti di proporzionalità e di equivalenza l'autorità può tenere conto anche della situazione economica del debitore e del suo interesse all'atto richiesto (DTF 139 III 337 consid. 3.2.4 con riferimenti).

b) Nella fattispecie i reclamanti invocano il principio della copertura dei costi, ma non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato giudiziario civile, tanto meno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe costituire il tasso di copertura abituale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.140 del 16 dicembre 2010, consid. 5 con riferimento). Più delicata è la questione legata al principio dell'equivalenza. Il Pretore si è tenuto sì entro i limiti dell'art. 17 vLTG, applicando il minimo della tariffa e scendendo anche sotto il minimo per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC relativa alla particella n. 514. Quanto alla natura e alla complessità delle controversie (art. 3 cpv. 1 vLTG), nondimeno, egli ha riconosciuto che le due procedure erano praticamente identiche e che l'istruttoria è risultata ■molto contenuta■. Le cause erano anche relativamente semplici, come si desume dalle due pagine di motivazione riguardanti le azioni fondate sull'art. 650 CC e dalle due pagine riguardanti il modo della divisione

(art. 651 CC). Se mai la difficoltà è consistita nell'individuare e raggiungere i convenuti, per lo più domiciliati all'estero e in parte deceduti. A ciò si aggiunge l'interesse economico non enorme dei singoli convenuti nello scioglimento della comproprietà.

Ponderato tutto ciò, una tassa di giustizia complessivi fr. 120000.■ per sancire il principio (fr. 40 000.■) e il modo della divisione (fr. 80000.■) di due fondi non è difendibile. Nel rispetto della proporzionalità e dell'equivalenza si giustifica pertanto di moderarla in fr. 10000.■ per ogni azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e in fr. 20000.■ per ogni azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC (fr. 60000.■ complessivi). Si aggiunga, a titolo orientativo, che la tariffa delle tasse di giustizia del Tribunale federale prevede, per cause dal valore compreso tra fr. 5000000.■ e fr. 10000000.■, emolumenti tra fr. 10000.■ e fr.

60000.■ (RS 173.110.210.1). Le spese così fissate rispettano tali parametri. Entro i limiti predetti i reclami in oggetto meritano quindi accoglimento.

a)Secondo l'art. 148 CPC ticinese, applicabile in concreto alla procedura di primo grado, il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi era soccombenza reciproca o concorrevano ■altri giusti motivi■ egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Infine egli poteva condannare una parte al pagamento delle spese e delle ripetibili inutilmente cagionate (cpv. 3).

b)Per quel che riguarda l'invocata partecipazione alle spese processuali di AO 9, questi non si è mai opposto allo scioglimento delle comproprietà, rimettendosi al giudizio del Pretore circa il modo della divisione (lettera del 28 febbraio 2011, agli atti). Non si giustificava dunque di addebitargli costi (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Nemmeno i convenuti AO 10 e AO 11 si sono mai opposti allo scioglimento delle comproprietà, come non si sono opposti TERZ 8, TERZ 7, TERZ 1, TERZ 2, TERZ 6, TERZ 5, TERZ 4 e TERZ 3, i quali sono stati dimessi dalla lite dopo avere alienato le loro quote all'attrice. Anche su questo punto i reclami sono destinati quindi all'insuccesso.

c)A torto i reclamanti pretendono altresì che il Pretore non avrebbe dovuto vincolarli in solido al pagamento delle spese processuali. Dandosi litisconsorti (necessari o facoltativi), l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC ticinese disponeva espressamente tale possibilità (data anche oggi dall'art. 106 cpv. 3 seconda frase CPC) e i reclamanti non illustrano perché, facendo capo a tale norma, il primo giudice avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento o ne avrebbe abusato (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 5). Si conviene invece con i reclamanti che il Pretore avrebbe dovuto stabilire un riparto interno delle spese, senza di che ogni litisconsorte si presume sopportare i costi in parti uguali (art. 148 cpv. 4 seconda frase CPC ticinese). Nulla giustificerebbe un simile riparto in concreto. Nella fattispecie è necessario quindi completare il dispositivo impugnato, precisando che internamente ogni litisconsorte è chiamato ad assumere le spese in proporzione alla sua quota di comproprietà, fermo restando il vincolo solidale verso lo Stato per l'intera somma.

a)Giusta l'art. 150 prima frase CPC ticinese erano considerate ripetibili ■le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio■. Quest'ultima era fissata dal 1° gennaio 2008 ■ ed è fissata tuttora ■ in conformità al regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Tale regolamento tuttavia non vincola il giudice, come non vincolava il giudice la precedente tariffa dell'Ordine degli avvocati. Anche nell'applicazione dei parametri tariffari, poi, il giudice fruiva di ampia latitudine, di modo che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 3 con riferimenti).

b)Premesso ciò, l'art. 11 cpv. 1 del menzionato regolamento prevede che per ■pratiche con valore determinato o determinabile■ l'indennità per ripetibili è commisurata al valore litigioso. Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata in base alle circostanze concrete, ■secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio■ (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Il valore litigioso ai fini delle ripetibili nelle azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC è, come quello ai fini delle ripetibili nelle azioni fon-

date sull'art. 650 cpv. 1 CC, l'ammontare della quota spettante al singolo comproprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 4b con riferimenti). Ottenuta causa vinta, l'attrice aveva diritto perciò a ripetibili commisurate al valore delle proprie quote (703.90 millesimi), cioè

fr. 6668044.70 per le due azioni riguardanti la particella n. 514 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC) e fr. 4787927.80 per le due azioni riguardanti la particella n. 576 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC). Sotto questo profilo il Pretore si è dipartito da criteri corretti.

c) Per una causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra

fr. 2000000.■ e fr. 5000000.■ l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 2 al 4% del valore medesimo, rispettivamente del 2% per cause di valore oltre fr. 5000000.■. L'indennità minima per ripetibili corrisponderebbe perciò nella fattispecie a fr. 133360.90 per ogni azione riguardante la particella n. 514 (valore fr. 6668044.70) e a fr. 95758.55 per ogni azione riguardante la particella n. 576 (valore fr. 4787927.80), onde un totale di fr. 458238.90. Si tratta di un'indennità palesemente esagerata già a prima vista, ove appena si consideri che le 90 ore complessive riconosciute dai reclamanti per il patrocinio nelle due cause appaiono finanche generose rispetto al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di due pratiche analoghe. Le due identiche petizioni redatte dal legale dell'attrice si compendiano per vero in sei pagine, le due repliche (identiche) in sette, il memoriale conclusivo in 13 e il verbale dell'udienza preliminare (congiunta per le due cause) in otto (di cui tre consistenti nell'elenco delle prove notificate). L'istruttoria (congiunta anch'essa per le due cause) si è poi esaurita in un'udienza per l'audizione di due testimoni, nell'escussione di un terzo testimone per rogatoria e in un sopralluogo. Un onorario di fr. 5091.55 orari per simili prestazioni, prive di rilevanti difficoltà, non sarebbe ragionevolmente sostenibile.

d) Nelle circostanze descritte occorre dunque far capo all'art. 13 cpv. 1 del predetto regolamento, secondo cui ■ nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti■. Lo stesso Pretore ha ridotto così l'indennità per ripetibili spettante alla AP 1 ■ in via d'equità e d'adeguatezza■ a complessivi fr. 220000.■ (fr. 60000.■ per ogni azione relativa alla particella n. 514, fr. 50000.■ per ogni azione relativa alla particella n. 576). Se non che, un'indennità di fr. 220000.■ corrisponde pur sempre a un compenso di fr. 2444.45 orari (90 ore di lavoro), il quale rimane esorbitante per la trattazione di due cause relativamente semplici, praticamente identiche e di istruttoria contenuta. Al riguardo il Pretore è caduto perciò in un eccesso del potere di apprezzamento.

e) Ove un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello del criterio ad horam attraverso la formula:

16. Per quel che è dei reclami, gli interessati ottengono causa parzialmente vinta sia sulla riduzione delle spese processuali (da complessivi fr. 120000.■ a fr. 60000.■, contro i fr. 40000.■ proposti) sia sulla riduzione delle ripetibili (da complessivi fr. 220000.■ a fr. 66500.■, contro i fr. 49000.■ proposti), mentre soccombono sulla questione della solidarietà e sull'estensione delle spese a tutti i convenuti. Si giustifica così di porre a loro

carico un quarto degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico dell'attrice, la quale però non ha proposto di respingere i reclami e non può essere ritenuta soccombente. In tali circostanze conviene prelevare unicamente la quota di spese a carico dei reclamanti.

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2013.107 e 11.2013.108 sono congiunte.

II. Nella misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, gli appelli della AP 1 sono accolti, nel senso che:

■ il dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.673 è così riformato:

1. È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 514 RFD di _____.

2. Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:

a) Vendita ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 9473000. ■ per l'intero fondo. In caso di insuccesso l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal precedente, senza alcuna base d'asta.

b) L'incanto sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza di parte.

c) Il ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in ragione delle rispettive quote.

■ il dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.674 è così riformato:

1. È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 576 RFD di _____.

2. Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:

a) Vendita ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 6802000. ■ per l'intero fondo. In caso di insuccesso l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal precedente, senza alcuna base d'asta.

b) L'incanto sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza di parte.

c) Il ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in ragione delle rispettive quote.

III. Non si riscuotono spese per tali appelli né si assegnano ripetibili.

IV. Trattati come reclami, gli appelli di AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 sono parzialmente accolti, nel senso che:

■ i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.673 sono così riformati:

3. La tassa di giustizia di fr. 10000. ■ dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 11500. ■ complessivi per ripetibili.

4.La tassa di giustizia di fr. 20000.■ dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1,AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 22000.■ complessivi per ripetibili.

■ i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.674 sono così riformati:

3.La tassa di giustizia di fr. 10000.■ dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1,AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 11500.■ complessivi per ripetibili.

4.La tassa di giustizia di fr. 20000.■ dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1,AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 21500.■ complessivi per ripetibili.

V.Le spese processuali dei reclami, ridotte a fr. 900.■ complessivi, sono poste a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

■ avv.;

■ avv.;

■;

■;

■.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 9

Gli insorgenti censurano la commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili. Una simile decisione è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Gli appelli in rassegna vanno trattati perciò a tale stregua. Il termine per presentare reclamo è di 30 giorni, tranne che la decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto poi le sentenze del Pretore sono state notificate al patrocinatore dei reclamanti l'11 novembre 2013. Introdotti l'11 dicembre 2013, ultimo giorno utile, i rimedi in esame sono pertanto tempestivi.

E. 10

Nelle sentenze impugnate il Pretore ha seguito il principio della soccombenza, sicché ha addebitato le spese processuali solidalmente a carico dei convenuti che avevano proposto di respingere le petizioni (consid. 22). Nel fissarne l'ammontare egli si è dipartito da valori litigiosi di fr. 6 668 044.70 (particella n. 514) e di fr. 4 787 927.80 (particella n. 576) per le azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC, rispettivamente di fr. 9 473 000.– (particella n. 514) e di fr. 6 802 000.– (particella n. 576) per quelle fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC. Egli ha spiegato di avere calcolato le spese per le azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC in base al valore della quota di comproprietà appartenente all'attrice (703.90 millesimi) e quelle per le azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC in base al valore dell'intera comproprietà, precisando tuttavia che le ripetibili spettanti alla parte vittoriosa si determinano in ogni modo secondo il valore della relativa quota di comproprietà. Tenuto conto di ciò, come pure del fatto che le due cause sono identiche e che l'istruttoria è stata contenuta, il primo giudice ha fissato le spese processuali nel minimo della tariffa (vLTG del 14 dicembre 1965, versione in vigore dal gennaio 2009), determinandole in fr. 20 000.– per ognuna delle due azioni fondate sull'art. 650 CC e in fr. 40 000.– per ognuna delle due azioni fondate sull'art. 651 CC. Egli ha definito infine le ripetibili conformemente all'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7.1), stabilendole ■in via d'equità e d'adeguatezza■ in fr. 60 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 514 e in fr. 50 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 576.

E. 11

I reclamanti sostengono che l'ammontare di tali spese è incompatibile con il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), con la protezione dall'arbitrio e con la tutela della buona fede (art. 9 Cost.). In primo luogo essi criticano il Pretore per avere calcolato spese e ripetibili separatamente per ogni domanda dell'attrice, applicando i rispettivi valori litigiosi. L'azione di divisione (art. 650 CC) essendo a loro parere “accessoria” a quella dell'art. 651 CC, solo il valore più elevato andava preso in considerazione, ma una sola volta. L'argomentazione non può essere condivisa. Contrariamente a quanto i reclamanti pretendono, l'azione dell'art. 650 CC non è meramente accessoria a quell'art. 651 CC (sulla nozione di accessorietà: Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 al § 13 con rinvii), ragion per cui non si giustificava nella fattispecie di considerare unicamente il valore più elevato delle due cause a norma dell'art. 6 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC ticinese, applicabile al processo di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC). In proposito i reclami mancano di consistenza.

E. 12

I reclamanti contestano altresì l'ammontare della tassa di giustizia fissata dal Pretore (memoriali, pag. 7 seg.). Lamentano ancora che l'emolumento è stata conteggiato due volte

invece di una, ma al riguardo la doglianza non ha pertinenza, come si è appena visto. Affermano inoltre che l'applicazione del minimo tariffario è esagerato “rispetto alla complessità (poca) della causa e all'impegno richiesto alla Pretura”, sicché viola il principio della copertura dei costi e assume “carattere fiscale”. Chiedono così di moderarne l'entità e di ridurre l'ammontare a fr. 20 000.– complessivi per l'inc. OA.2010.673 e a fr. 20 000.– complessivi per l'inc. OA.2010.674 (memoriali, pag. 8 e 11). a) L'art.

E. 17

vLTG nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009 (applicabile in concreto: art. 33 LTG del 30 novembre 2010), prevedeva per cause dal valore compreso tra fr. 2 000 001.– e fr. 5 000 000.– una tassa di giustizia variante da fr. 20 000.– a fr. 75 000.–, mentre per cause dal valore litigioso di oltre fr. 5 000 001.– la tassa oscillava tra fr. 40 000.– e l'1% del valore stesso. Concretamente l'importo andava commisurato al valore litigioso, alla natura e alla complessità dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). A torto i reclamanti assumono quindi che la vLTG è troppo rigida perché fondata sul solo valore litigioso (v. DTF 120 Ia 177 consid. 4b). È vero invece che tutte le riscossioni tributarie devono attenersi ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza, di modo che le tasse di giustizia devono rimanere a loro volta in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e con l'impegno richiesto al tribunale (DTF 135 III 578 consid. 6.1, 128 II 251 consid. 3.1). Ciò non esclude un certo schematismo e non impedisce che nei processi importanti la tassa di giustizia possa essere fissata in modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi minori. Inoltre per rispettare i precetti di proporzionalità e di equivalenza l'autorità può tenere conto anche della situazione economica del debitore e del suo interesse all'atto richiesto (DTF 139 III 337 consid. 3.2.4 con riferimenti). b) Nella fattispecie i reclamanti invocano il principio della copertura dei costi, ma non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato giudiziario civile, tanto meno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe costituire il tasso di copertura abituale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.140 del 16 dicembre 2010, consid. 5 con riferimento). Più delicata è la questione legata al principio dell'equivalenza. Il Pretore si è tenuto sì entro i limiti dell'art. 17 vLTG, applicando il minimo della tariffa e scendendo anche sotto il minimo per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC relativa alla particella n. 514. Quanto alla natura e alla complessità delle controversie (art. 3 cpv. 1 vLTG), nondimeno, egli ha riconosciuto che le due procedure erano praticamente identiche e che l'istruttoria è risultata “molto contenuta”. Le cause erano anche relativamente semplici, come si desume dalle due pagine di motivazione riguardanti le azioni fondate sull'art. 650 CC e dalle due pagine riguardanti il modo della divisione (art. 651 CC). Se mai la difficoltà è consistita nell'individuare e raggiungere i convenuti, per lo più domiciliati all'estero e in parte deceduti. A ciò si aggiunge l'interesse economico non enorme dei singoli convenuti nello scioglimento della proprietà. Ponderato tutto ciò, una tassa di giustizia di complessivi fr. 120 000.– per sancire il principio (fr. 40 000.–) e il modo della divisione (fr. 80 000.–) di due fondi non è difendibile. Nel rispetto della proporzionalità e dell'equivalenza si giustifica pertanto di moderarla in fr. 10 000.– per ogni azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e in fr. 20 000.– per ogni azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC (fr. 60 000.– complessivi). Si aggiunga, a titolo orientativo, che la tariffa delle tasse di giustizia del Tribunale federale prevede, per cause dal valore compreso tra fr. 5 000 000.– e fr. 10 000 000.–, emolumenti tra fr. 10 000.– e fr. 60 000.– (RS 173.110.210.1). Le spese così fissate rispettano tali parametri. Entro i limiti predetti i reclami in oggetto meritano quindi accoglimento. 13. I reclamanti lamentano altresì

un'ingiusta ripartizione delle spese processuali. Ravvisano una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) nel fatto che tali oneri siano stati addebitati a loro soltanto e a AO 3 e AO 2 anziché all'insieme dei convenuti. Chiedono di conseguenza che quei costi siano ripartiti fra tutti senza vincolo di solidarietà in proporzione delle rispettive quote, compresa l'attrice per le quote di comproprietà acquistate in corso di causa (memoriali, pag. 9 a 11). a) Secondo l'art. 148 CPC ticinese, applicabile in concreto alla procedura di primo grado, il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi era soccombenza reciproca o concorrevano "altri giusti motivi" egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Infine egli poteva condannare una parte al pagamento delle spese e delle ripetibili inutilmente cagionate (cpv. 3). b) Per quel che riguarda l'invocata partecipazione alle spese processuali di AO 9, questi non si è mai opposto allo scioglimento delle comproprietà, rimettendosi al giudizio del Pretore circa il modo della divisione (lettera del 28 febbraio 2011, agli atti). Non si giustificava dunque di addebitargli costi (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; v. anche DTF 139 III 38 consid, 5 in fine). Nemmeno i convenuti AO 10 e AO 11 si sono mai opposti allo scioglimento delle comproprietà, come non si sono opposti TERZ 8 , TERZ 7 , TERZ 1, TERZ 2, TERZ 6, TERZ 5, TERZ 4 e TERZ 3, i quali sono stati dimessi dalla lite dopo avere alienato le loro quote all'attrice . Anche su questo punto i reclami sono destinati quindi all'insuccesso. c) A torto i reclamanti pretendono altresì che il Pretore non avrebbe dovuto vincolarli in solido al pagamento delle spese processuali. Dandosi litisconsorti (necessari o facoltativi), l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC ticinese disponeva espressamente tale possibilità (data anche oggi dall'art. 106 cpv. 3 seconda frase CPC) e i reclamanti non illustrano perché, facendo capo a tale norma, il primo giudice avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento o ne avrebbe abusato (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 5). Si conviene invece con i reclamanti che il Pretore avrebbe dovuto stabilire un riparto interno delle spese, senza di che ogni litisconsorte si presume sopportare i costi in parti uguali (art. 148 cpv. 4 seconda frase CPC ticinese). Nulla giustificerebbe un simile riparto in concreto. Nella fattispecie è necessario quindi completare il dispositivo impugnato, precisando che internamente ogni litisconsorte è chiamato ad assumere le spese in proporzione alla sua quota di comproprietà, fermo restando il vincolo solidale verso lo Stato per l'intera somma. 14. I reclamanti ritengono "urtante" infine l'ammontare delle ripetibili che il Pretore ha fissato in complessivi fr. 220 000.-. A loro avviso una cifra del genere non si giustifica in alcun modo, né per la semplicità delle cause né per l'impegno limitato che il patrocinio ha richiesto, quantificabile in non più di 90 ore complessive per le due procedure. Essi chiedono pertanto di ridurre le spese ripetibili a fr. 29 000 .- per la procedura dell'inc. OA.2010.673 e a fr. 28 000 .- per quella dell'inc. OA.2010.674. a) Giusta l' art. 150 prima frase CPC ticinese e rano considerate ripetibili "le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio". Quest'ultima era fissata dal 1° gennaio 2008 – ed è fissata tuttora – in conformità al regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Tale regolamento tuttavia non vincola il giudice, come non vincolava il giudice la precedente tariffa dell'Ordine degli avvocati. Anche nell'applicazione dei parametri tariffari, poi, il giudice fruiva di ampia latitudine, di modo che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 3 con riferimenti). b) Premesso ciò, l'art. 11 cpv. 1 del menzionato regolamento prevede che per "pratiche con valore determinato o

determinabile” l'indennità per ripetibili è commisurata al valore litigioso. Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Il valore litigioso ai fini delle ripetibili nelle azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC è, come quello ai fini delle ripetibili nelle azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC, l'ammontare della quota spettante al singolo proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 4b con riferimenti). Ottenuta causa vinta, l'attrice aveva diritto perciò a ripetibili commisurate al valore delle proprie quote (703.90 millesimi), cioè fr. 6 668 044.70 per le due azioni riguardanti la particella n. 514 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC) e fr. 4 787 927.80 per le due azioni riguardanti la particella n. 576 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC). Sotto questo profilo il Pretore si è dipartito da criteri corretti. c) Per una causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra fr. 2 000 000.– e fr. 5 000 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 2 al 4% del valore medesimo, rispettivamente del 2% per cause di valore oltre fr. 5 000 000.–. L'indennità minima per ripetibili corrisponderebbe perciò nella fattispecie a fr. 133 360.90 per ogni azione riguardante la particella n. 514 (valore fr. 6 668 044.70) e a fr. 95 758.55 per ogni azione riguardante la particella n. 576 (valore fr. 4 787 927.80), onde un totale di fr. 458 238.90. Si tratta di un'indennità palesemente esagerata già a prima vista, ove appena si consideri che le 90 ore complessive riconosciute dai reclamanti per il patrocinio nelle due cause appaiono finanche generose rispetto al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di due pratiche analoghe. Le due identiche petizioni redatte dal legale dell'attrice si compendiano per vero in sei pagine, le due repliche (identiche) in sette, il memoriale conclusivo in 13 e il verbale dell'udienza preliminare (congiunta per le due cause) in otto (di cui tre consistenti nell'elenco delle prove notificate). L'istruttoria (congiunta anch'essa per le due cause) si è poi esaurita in un'udienza per l'audizione di due testimoni, nell'escussione di un terzo testimone per rogatoria e in un sopralluogo. Un onorario di fr. 5091.55 orari per simili prestazioni, prive di rilevanti difficoltà, non sarebbe ragionevolmente sostenibile. d) Nelle circostanze descritte occorre dunque far capo all'art. 13 cpv. 1 del predetto regolamento, secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Lo stesso Pretore ha ridotto così l'indennità per ripetibili spettante alla AP 1 “in via d'equità e d'adeguatezza” a complessivi fr. 220 000.– (fr. 60 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 514, fr. 50 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 576). Se non che, un'indennità di fr. 220 000.– corrisponde pur sempre a un compenso di fr. 2444.45 orari (90 ore di lavoro), il quale rimane esorbitante per la trattazione di due cause relativamente semplici, praticamente identiche e di istruttoria contenuta. Al riguardo il Pretore è caduto perciò in un eccesso del potere di apprezzamento. e) Ove un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello del criterio ad horam attraverso la formula: $O = 2 \times Ov \times Ot \div Ov + Ot$ in cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non si vede perché in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria. Quanto alla retribuzione a tempo, essa è attualmente di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento), ma i reclamanti riconoscono che nella fattispecie si giustifica di far capo a una remunerazione di fr. 350.– orari (memoriali, pag. 9), dalla quale non v'è motivo di scostarsi. f) Sulla scorta dei fattori che precedono occorre determinare così l'indennità per ripetibili dovuta all'attrice: – in esito all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 514; – in esito all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella; – in esito all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 576; – in esito all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella. Il dispendio temporale di 90 ore complessive riconosciuto dai reclamanti (sopra, consid. c) può essere mediamente suddiviso in 15 ore per ogni azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e in 30 ore per ogni azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC. All'onorario del legale vanno poi aggiunte le spese (6% ma almeno fr. 500.– fino a un onorario di fr. 10 000.–, 5% ma almeno fr. 600.– fino a fr. 20 000.–, 4% ma almeno fr. 1000.– oltre fr. 20 000.–: art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento) e l'IVA. Ne discende quanto segue. g) Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 514: $O = 2 \times 133\,360 \times 5250 = \text{fr. } 10\,102.–$. $133\,360 + 5250$ A ciò si aggiungono le spese di fr. 600.– (minimo tariffario) e l'IVA, per un totale di fr. 11 500.– (arrotondati). h) Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la particella n. 514: $O = 2 \times 133\,360 \times 10\,500 = \text{fr. } 19\,467.–$. $133\,360 + 10\,500$ A ciò si aggiungono le spese di fr. 973.35 (5%) e l'IVA, per un totale di fr.

E. 22

000.– (arrotondati). i) Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 576: $O = 2 \times 95\,760 \times 5250 = \text{fr. } 9954.–$. $95\,760 + 5250$ A ciò si aggiungono le spese di fr. 597.25 (6%) e l'IVA, per un totale di fr. 11 500.– (arrotondati). l) Ripetibili dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la particella n. 576: $O = 2 \times 95\,760 \times 10\,500 = \text{fr. } 18\,924.–$. $95\,760 + 10\,500$ A ciò si aggiungono le spese di fr. 946.20 (5%) e l'IVA, per un totale di fr. 21 500.– (arrotondati). III. Sulle spese processuali e le ripetibili di secondo grado 15. Le spese dei due appelli seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nessuno dei convenuti tuttavia ha postulato la reiezione dei ricorsi, sicché nessuno di loro può essere considerato soccombente e tenuto alla rifusione di spese processuali o di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere si giustifica di rinunciare equitativamente alla riscossione di spese processuali. 16. Per quel che è dei reclami, gli interessati ottengono causa parzialmente vinta sia sulla riduzione delle spese processuali (da complessivi fr. 120 000.– a fr. 60 000.–, contro i fr. 40 000.– propo sti) sia sulla riduzione delle ripetibili (da complessivi fr. 220 000.– a fr. 66 500.–, contro i fr. 49 000.– proposti), mentre soccombono sulla questione della solidarietà e sull'estensione delle spese a tutti i convenuti. Si giustifica così di porre a loro carico un quarto degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico dell'attrice, la quale però non ha proposto di respingere i reclami e non può essere ritenuta soccombente. In tali circostanze conviene prelevare unicamente la quota di spese a carico dei reclamanti. 17. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in entrambe le procedure la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. Le cause inc. 11.2013.107 e 11.2013.108 sono congiunte. II. Nella misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, gli appelli della AP 1 sono accolti, nel senso che: – il dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.673 è così riformato: 1. È ordinato lo scioglimento della proprietà sulla particella n. 514 RFD di _____. 2. Lo

scioglimento avverrà nel seguente modo: a) Vendita ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 9 473 000.– per l'intero fondo. In caso di insuccesso l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal precedente, senza alcuna base d'asta. b) L'incanto sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza di parte. c) Il ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in ragione delle rispettive quote. – il dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.674 è così riformato: 1. È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 576 RFD di _____. 2. Lo scioglimento avverrà nel seguente modo: a) Vendita ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 6 802 000.– per l'intero fondo. In caso di insuccesso l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal precedente, senza alcuna base d'asta. b) L'incanto sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza di parte. c) Il ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in ragione delle rispettive quote. III. Non si riscuotono spese per tali appelli né si assegnano ripetibili. IV. Trattati come reclami, gli appelli di AO 1 , AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 sono parzialmente accolti, nel senso che: – i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.673 sono così riformati: 3. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1 , AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili. 4. La tassa di giustizia di fr. 20 000.– dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1 , AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 22 000.– complessivi per ripetibili. – i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.674 sono così riformati: 3. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1 , AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili. 4. La tassa di giustizia di fr. 20 000.– dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1 , AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, fr. 21 500.– complessivi per ripetibili. V. Le spese processuali dei reclami, ridotte a fr. 900.– complessivi, sono poste a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili. VI. Notificazione a: – avv.; – avv.; –; –; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.